

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

E' costituita l'Associazione denominata " Tuchini del Borghetto Aranceri"

L'insegna sociale è rappresentata dalla raffigurazione di un corvo nero in campo bianco. I colori della divisa sono: pantaloni rossi, casacca verde con simbolo grosso sulla schiena e piccolo davanti sul lato sinistro, colletto e foulard rosso.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Ivrea, nel rione del Borghetto.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 - Scopo e finalità

Lo scopo dell'Associazione è quello di collaborare con le Autorità locali per promuovere tutte quelle iniziative inerenti allo Storico Carnevale di Ivrea e al getto delle arance. Inoltre può esercitare attività sportive, ricreative, culturali e dello spettacolo.

L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro. E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quella sopra indicata, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.

Art. 5 - Ammissione degli Associati

Sono Associati coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione la cui domanda di ammissione venga accolta dal Consiglio Direttivo.

I minori di 18 anni possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei loro rappresentanti legali e comunque non godono del diritto di voto in assemblea.

Nella domanda di ammissione devono essere dichiarati l'accettazione senza riserve dello Statuto dell'Associazione e l'impegno a concorrere nella realizzazione dello scopo.

Art. 6 Diritti degli Associati

Gli Associati hanno diritto:

- di eleggere in Assemblea il Consiglio Direttivo;
- di essere eletti come membri del Consiglio direttivo;
- di partecipare, solo per i maggiorenni, con diritto di voto a tutte le riunioni assembleari qualunque ne sia l'ordine del giorno;
- di votare tutti soltanto con un voto a testa;
- di conoscere i programmi e i mezzi con i quali verranno attuati lo scopo sociale e le eventuali attività direttamente ad esso connesse;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di prendere visione dei bilanci, rendiconti, verbali di deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo e della contabilità.

Art. 7 - Doveri degli Associati

Gli Associati hanno gli obblighi:

- a) di osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali.
- b) di versare il contributo e le quote associative stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- c) di concorrere all'attuazione delle iniziative sociali; ciascuno, peraltro, nei modi e con i mezzi che liberamente ritiene.

Art. 8 - Durata e cessazione del rapporto associativo - esclusione dell'Associato

E' esclusa ogni forma di partecipazione temporanea all'Associazione.

Il rapporto associativo cessa:

- a) per decesso dell'Associato.
- b) per recesso dell'Associato, da comunicare con dichiarazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso è libero.
- c) per decadenza, pronunciata dal Consiglio Direttivo, in conseguenza dell'ingiustificato mancato versamento del contributo e/o della quota associativa.
- d) per esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:
 - persistente e deliberata violazione di obblighi statutari, o regolamentari, o deliberati dall'Assemblea;
 - inadempimento di obblighi assunti verso l'Associazione, tale da pregiudicare l'attuazione di iniziative già deliberate;
 - comportamenti scorretti, fraudolenti e/o lesivi dell'immagine e della reputazione dell'associazione;
 - aver attentato in qualche modo al buon andamento dello storico Carnevale d'Ivrea e delle manifestazioni collaterali;
 - arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza, sempre salvo il risarcimento del danno secondo le norme civili.

I provvedimenti di esclusione deliberati dal Consiglio Direttivo devono essere comunicati all'Associato interessato, il quale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, può presentare ricorso all'Assemblea indirizzandolo con raccomandata al Presidente.

L'Associato che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'Associazione non ha alcun diritto sulle quote e contributi versati e, in generale, sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili acquisiti con tale specifica destinazione;
- da eventuali fondi di riserva;
- da erogazioni, donazioni e lasciti destinati a incremento

del patrimonio.

Art. 10 - Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative degli Associati;
- contributi di Associati, di privati, di enti pubblici e privati, di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art. 11 - Quote e contributi degli Associati. Utili e avanzi di gestione.

Le quote di partecipazione degli Associati non sono rivalutabili e non sono trasferibili ad alcun titolo, né tra vivi né per causa di morte.

In nessun caso sono ammessi rimborsi di quote o di contributi versati.

Le restituzioni delle somme che gli Associati, i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente e gli Associati incaricati di speciali compiti dagli organi sociali, spendessero per conto dell'Associazione avvengono a fronte di idonea documentazione.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, di fondi, riserve o capitale, salve le imposizioni di legge.

Art. 12 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- 1°) l'Assemblea;
- 2°) il Consiglio Direttivo;
- 3°) il Presidente;
- 4°) il Vice Presidente;
- 5°) il Segretario.


Art. 13 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e vi partecipano con diritto di voto tutti gli Associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo o quando ne faccia richiesta un terzo degli Associati.

L'Assemblea è convocata presso la sede dell'Associazione o in altro luogo purchè in Ivrea, mediante avviso affisso in bacheca, dal 1 ottobre per l'approvazione del rendiconto, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione (tre in caso di urgenza), e tramite pubblicazione sul sito ufficiale dell'Associazione "www.tuchini.it". L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'ordine del giorno; deve anche contenere la previsione della seconda convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita, anche quando è chiamata a deliberare sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del



patrimonio, con l'intervento di persona, di almeno la metà degli Associati in prima convocazione e di qualunque ne sia il numero in seconda convocazione. Tanto in prima che in seconda convocazione le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

L'Assemblea deve essere convocata per l'approvazione del bilancio e per la nomina delle cariche sociali e, comunque, almeno una volta all'anno.

L'Assemblea delibera in merito:

- all'approvazione del bilancio;
- alla nomina, scegliendoli tra gli Associati, dei membri del Consiglio Direttivo;
- alle singole iniziative dell'Associazione;
- all'approvazione e alla modificazione dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio;
- a ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporle.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte per riassunto in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

Ciascun Associato ha diritto ad un voto, ad eccezione degli associati minorenni d'età.

Non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea elegge di volta in volta il proprio Presidente ed il proprio segretario, tra i presenti.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, composto da tre a trenta membri. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, gli altri provvedono a sostituirli con propria deliberazione. I membri così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati o provvedere alla loro sostituzione; i confermati cessano allo scadere del mandato del Consiglio in carica al momento della loro nomina.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo purchè in Ivrea, con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. L'avviso deve essere fatto pervenire a tutti i Consiglieri, almeno otto giorni (tre in caso di urgenza) prima di quello fissato per la riunione, con

qualsiasi mezzo che ne provi la ricezione.

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno due volte l'anno.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe.

Il Consiglio Direttivo provvede a organizzare e ad attuare le iniziative dell'Associazione, a eseguire le deliberazioni dell'Assemblea, a provvedere per il funzionamento dell'Associazione, a predisporre eventuali regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, a proporre all'approvazione dell'Assemblea progetti di iniziative rientranti nello scopo sociale. Può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri; può affidare incarichi ad Associati o a terzi, specificandone i compiti.

Il Consiglio Direttivo predispone il progetto di bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Il progetto di bilancio è messo a disposizione degli Associati almeno 15 giorni prima rispetto alla data per la quale è convocata l'Assemblea che lo deve approvare.

Art. 15 - Presidente - Vice Presidente- Segretario

Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario durano in carica quanto il Consiglio Direttivo di cui fanno parte.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente convoca l'Assemblea; convoca e presiede il Consiglio Direttivo regolandone lo svolgimento delle riunioni.

Il Vice Presidente ha gli stessi poteri e compiti del Presidente, ma in via soltanto vicaria nel caso di sua assenza o impedimento opportunamente dimostrati.

Presidente, Vice Presidente e Segretario non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

Art. 16 - Gratuità degli incarichi e delle cariche

Tutte le cariche e gli incarichi sociali sono assunti, esercitati ed eseguiti gratuitamente. Sono soggetti alla presente disposizione il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, i componenti del Consiglio Direttivo, i Consiglieri delegati, gli Associati che siano incaricati di speciali compiti dagli Organi sociali.

Art. 17 - Esercizio sociale - bilancio

L'esercizio sociale è annuale e inizia il 1° luglio e si chiude il 30 giugno dell'anno solare successivo.

Il bilancio deve essere annualmente approvato dall'Assemblea entro il 30 ottobre dell'anno in corso a quello cui il bilancio si riferisce.

La presentazione all'Assemblea di progetti di iniziative deve avvenire nei tempi necessari per l'acquisizione di dati

idonei a confrontare la situazione finanziaria ed economica dell'Associazione con gli oneri delle iniziative stesse.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a loro direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 18 - Scioglimento, liquidazione, devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, con la maggioranza di cui al settimo comma dell'art. 13, dall'Assemblea degli Associati, che deve anche nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli Associati, stabilendone i poteri.

L'Associazione ha l'obbligo, in caso di scioglimento per qualunque causa, di devolvere il patrimonio residuo dalla liquidazione ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 - Norme finali

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge.

1/veu 10/12/2009

Per il Consiglio Direttivo il Presidente: 